



R.G. n. 2106/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Milano

Prima Sezione Civile

in persona dei magistrati:

Domenico Bonaretti

Presidente

Alessandra Aragno

Consigliere relatore

Silvia Brat

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

tra

Idrora s.r.l. (C.F. 06991030963), assistita e difesa dall'Avv. Francesco Repice,
appellante

e

Edison s.p.a. (C.F. 06722600019), assistita e difesa dall'Avv. Francesca
Petronio,

appellata

Conclusioni dell'appellante:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le necessarie declaratorie, in accoglimento dell'impugnazione svolta, in riforma della sentenza de qua:

- *accertare e dichiarare il Tribunale di Milano competente a emettere il decreto ingiuntivo;*
- *accertare e dichiarare che erroneamente l'Ill.mo GI di primo grado ha condannato Idrora al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado;*
- *accertare e dichiarare quindi che nulla è dovuto alla Edison per le spese di lite relativamente al giudizio di primo grado;*
- *Ordinare a Edison Spa, la restituzione a BBE srl della somma di € 13.786,80 versata a titolo di condanna alle spese di lite;*
- *Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”*





Conclusioni dell'appellata:

“Piaccia alla Corte Eccellentissima, respinta ogni contraria e/o diversa istanza, eccezione o deduzione,

In via principale,

dichiarare l'appello avversario inammissibile, o comunque rigettarlo in quanto infondato, con conferma integrale della Sentenza di primo grado, per i motivi tutti di cui in atti.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario,

accertata l'incompetenza del giudice ordinario in forza di clausola arbitrale contenuta nel Contratto Preliminare in data 12 maggio 2017, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 9367/2019 del Tribunale di Milano e rimettere la causa al giudizio degli arbitri;

disporre ex art. 102 c.p.c. e/o autorizzare ex art. 106 c.p.c., per i motivi di cui in atti, la chiamata in causa di B.B.E. S.r.l. (C.F. 03755010166), con sede legale in Bergamo, via Masone n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, adottando ogni più opportuna statuizione;

dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge, dichiarando l'inesistenza e/o inefficacia della cessione del credito del 30 agosto 2017 ed estinti i crediti oggetto di ingiunzione, nonché infondata nel merito la pretesa avanzata dalla ricorrente, e per l'effetto rigettare la pretesa creditoria di cui al ricorso per ingiunzione.

In ogni caso,

condannare Idrora ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore di Edison, da liquidarsi in via equitativa da parte dell'Onorevole Corte d'Appello;

con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La s.p.a. Edison conveniva avanti al Tribunale di Milano la s.r.l. Idrora, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo da quest'ultima ottenuto e con il quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 850.000,00 per crediti nascenti da un contratto preliminare perfezionatosi in data 12.5.17. Oltre a contestare il merito della pretesa creditoria, l'opponente eccepiva, *in primis*, la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente: infatti, evidenziava Edison che i crediti azionati da Idrora - e a





lei ceduti dalla s.r.l. B.B.E. - traevano origine da un contratto preliminare per cessione di ramo di azienda stipulato in data 12.5.17 in cui era presente una clausola compromissoria, con la quale era stato convenuto che tutte le eventuali controversie sarebbero state risolte mediante arbitrato.

L'opponente non contestava l'eccezione di incompetenza proposta, mentre si opponeva a quanto dedotto sul merito.

Il Tribunale accoglieva l'eccezione di incompetenza, evidenziando che le parti del contratto preliminare avevano sottoscritto una clausola compromissoria stabilendo che le eventuali controversie derivanti dal contratto dovessero essere risolte mediante arbitrato: dichiarava pertanto nullo il decreto ingiuntivo e lo revocava respingendo la domanda *ex art.* 96 cpc svolta da parte opponente, rilevando che, fra l'altro, non era stato allegato quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta dell'opposta e quali oneri e disagi l'opponente fosse stata costretta ad affrontare per contrastare l'asserita ingiustificata iniziativa dell'opposta. Condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società Idrora esclusivamente sul capo della sentenza che, nel regolamentare le spese di lite, ha posto le stesse interamente in capo a lei, cessionaria del credito.

Edison ha chiesto, *in primis*, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua reiezione, stante la palese infondatezza.

Precisate le conclusioni definitive e assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie conclusive, la causa veniva trattenuta dalla Corte in decisione.

3. Rileva parte appellante che il cessionario di un credito derivante da un contratto che contiene una clausola compromissoria, per giurisprudenza





costante, non può invocare la clausola compromissoria nei confronti del ceduto, ma quest'ultimo può sollevare eccezione di compromesso se il cessionario lo evoca in giudizio avanti l'autorità giudiziaria.

Ritiene l'appellante che, sia in considerazione della descritta particolare posizione del creditore cessionario, sia in considerazione della sua mancata opposizione all'eccezione di arbitrato, la condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale non sia corretta.

L'erroneità del capo della sentenza impugnata, inoltre, emerge dal fatto che, come evidenziato anche da alcune pronunce di merito, *“la disciplina del procedimento arbitrale non elimina la competenza del Giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma la fa venir meno in sede di opposizione. In questo senso ha infatti chiarito che “la clausola compromissoria impedisce solo la fase di opposizione, non quella monitoria”*.

Ne consegue, secondo l'appellante, che il Tribunale avrebbe dovuto, quanto meno, condannare il debitore alle spese relative alla fase monitoria, legittimamente intrapresa.

Ritiene la Corte che l'appello, comunque immune da censure ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante specificatamente contestato il capo della sentenza impugnata, sia infondato.

E' esatto quanto affermato da Idrora relativamente all'orientamento giurisprudenziale, non oggetto di doglianza da parte dell'appellante, in punto cessioni di crediti derivanti da contratti ove è presente una clausola compromissoria.

La Cassazione, con l'ordinanza n. 16127/2019, ha ribadito il principio, già precedentemente affermato, secondo il quale *“il cessionario di credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra tout court nella*





titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto”.

Detto principio era stato già espresso dalla precedente giurisprudenza della Cassazione (Cass. S.U. 17 dicembre 1998, n. 12626; Cass. 19 settembre 2003, n. 13893) e trova la sua giustificazione nell'autonomia, espressa dall'art. 808 c.p.c., della clausola arbitrale rispetto al contratto al quale accede. Nel contempo, afferma la Cassazione, il debitore ceduto, convenuto avanti all'autorità giudiziaria dal cessionario del credito, può a questi opporre la clausola arbitrale contenuta nel contratto dal quale origina il credito e ciò in quanto il ceduto è estraneo al contratto di cessione del credito, mentre è parte della clausola compromissoria, che ha pertanto diritto di opporre al cessionario del credito.

E' pertanto corretto affermare che il cessionario che intende agire per ottenere l'adempimento del credito vantato, si trova davanti a due possibilità, entrambe suscettibili di essere legittimamente paralizzate dal debitore ceduto.

Infatti, in caso di azione promossa dal cessionario avanti all'autorità giudiziaria, il ceduto potrebbe vittoriosamente eccepire l'esistenza della clausola arbitrale; nell'ipotesi di azione promossa dal cessionario in sede arbitrale, il debitore potrebbe altrettanto vittoriosamente eccepire la non possibilità da parte del cessionario di invocare la clausola compromissoria.

Ciò premesso, ritiene la Corte che la complessa situazione in cui viene a trovarsi il cessionario non debba andare a discapito del ceduto, cosa che, invece, avverrebbe se la proposizione dell'eccezione di compromesso (avanti alla A.G.) ovvero di non invocabilità della stessa (avanti agli arbitri) dovesse portare a una compensazione delle spese di lite.

Ragionare diversamente e far gravare, anche, sul debitore ceduto le conseguenze della cessione, comporterebbe il fatto che l'ordinanza della





Cassazione sopra citata intende scongiurare e cioè che il debitore si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito, in forza di un accordo fra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo.

Del resto, la stessa Cassazione ha rilevato che le conseguenze pratiche derivanti dalla cessione di un credito in situazioni di tal fatta, sono prevedibili “e, dunque, preventivamente apprezzabile in concreto anche ai fini di ogni valutazione di opportunità al momento dell'accettazione della cessione”.

Pertanto, la situazione in cui viene a trovarsi il cessionario di un credito che inerisce ad un contratto ove è presente una clausola compromissoria, rappresenta un rischio che, in quanto prevedibile, il cessionario decide consapevolmente di assumersi nel momento in cui addiviene alla stipula del contratto di cessione e che dunque non potrà mai portare ad una deroga dai principi generali espressi dall'art. 91 c.p.c.

3.1 L'ulteriore motivo di appello non porta a diverse conclusioni.

Infatti, se è vero che l'*exceptio compromissi* è eccezione in senso stretto e che, svolgendosi la fase monitoria in assenza della parte debitrice, *il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto, è altrettanto vero che se il debitore nella fase di opposizione eccepisce la competenza arbitrale, il giudice dovrà necessariamente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e declinare la propria competenza.*

Anche in questa situazione non vi è motivo alcuno per derogare al principio di legge secondo il quale le spese di lite seguono la soccombenza ed è ovvio che la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo preclude la possibilità di riconoscere a favore dell'opposto le spese del medesimo come liquidate dal giudice del monitorio.

L'appello proposto deve pertanto essere respinto.





4. Parimenti del tutto infondata è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellata, asseritamente fondata su aspetti che riguardano il merito della controversia, merito che non può essere esaminato da questa A.G.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo parametri medi delle tariffe forensi, esclusa la fase di trattazione, non svoltesi.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso alla sentenza n. 625/20 emessa dal Tribunale di Milano in data 23/1/20, così provvede:

- rigetta l'appello proposto;
- condanna parte appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi euro 3.777,00 oltre spese forfetarie (15%), Iva e Cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 maggio 2022

Il Consigliere est.

A. Aragno

Il Presidente

D. Bonaretti

